



**Visto** l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

**Visto** l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

**Visto** il decreto interdirettoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 29 maggio 2013 recante "Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.";

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Viste** le vigenti convenzioni di concessione, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

**Visto** l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

**Visto** l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

- lettera a) “...gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;”
- lettera b) “...il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007”;
- lettera c) “...l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
  1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);
  2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco”;

**Visto** l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: “L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato N. 04645/2012 REG. PROV. COLL., concernente i criteri di restituzione ai concessionari del deposito cauzionale nella quale:

- a) è stato ribadito, sussistendone i presupposti, il diritto alla restituzione degli importi versati all'Amministrazione a titolo di deposito cauzionale da ciascun concessionario di rete;
- b) “...l'imposizione di obblighi ulteriori che comportino oneri finanziari, se pur stabilita unilateralmente dall'amministrazione, deve essere causalmente motivata, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, co. 530, lett. c)... Tale imposizione non può comunque comportare uno stravolgimento dell'equilibrio economico – finanziario del rapporto concessorio, dovendo l'amministrazione individuare soluzioni che, a parità di risultati, comportino il minor sacrificio per i concessionari...”;

**Considerato** che al fine di rispettare le indicazioni contenute nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato, l'applicazione del criterio di cui all'art. 1, co. 530, lett. c), punto 1) richiede uno studio preventivo e puntuale dell'impatto che gli investimenti richiesti generino sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;

**Considerato** altresì che in relazione all'attuazione del criterio di cui all'articolo 1, co. 530, lett. c), punto 1) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sarebbe possibile far riferimento agli investimenti necessari ad adeguare la rete telematica per consentire l'operatività degli apparecchi realizzati secondo le regole tecniche di cui al decreto interdirettoriale del 29 maggio 2013 recante "Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.";

**Ritenuto peraltro** che non è stato ancora emanato il decreto attuativo previsto dal decreto interdirettoriale del 29 maggio 2013, e che pertanto non può ritenersi applicabile un criterio di restituzione basato sugli investimenti a tal fine necessari;

**Ritenuto**, pertanto che, alla luce della predetta sentenza del Consiglio di Stato, anche ai fini della determinazione degli importi da restituire per l'anno 2014, non può che applicarsi, quale esclusivo criterio di restituzione, quello di cui alla lettera c), punto 2, del comma 530 dell'articolo predetto "...2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco...";

**Visto** al riguardo il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 ottobre 2009 che ha confermato la validità delle formule individuate dall'Amministrazione, in quanto ben strutturate al fine di dare concreta attuazione al disposto normativo;

**Visto** il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23-quater che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", a decorrere dal 1 dicembre 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012, con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

**Vista** la determinazione direttoriale 1° dicembre 2012, n.31223, con la quale il Dott. Luigi Magistro, Vicedirettore Area Monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

**Considerato** che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

**DECRETA**

## Articolo 1

### Criteria di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, il deposito cauzionale - di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, - da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, inviate da ciascun concessionario. Tale risultato è calcolato quale media delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco e la restituzione è riconosciuta purché il risultato stesso sia uguale o superiore al 90 per cento.
2. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula;

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \dots + Pm12) * 100}{12}$$

dove **Pm 1,2,3...12** è il rapporto, di ciascun mese dell'anno 2014, tra il numero di apparecchi attivi per i quali sono state trasmesse le comunicazioni dei dati dei contatori e gli apparecchi attivi.

3. Nei casi in cui, per qualunque ragione, il rapporto concessorio sia stato mantenuto per un numero di mesi inferiore a dodici, il calcolo viene svolto sulla base dei mesi completi di effettiva vigenza del rapporto concessorio stesso.
4. L'importo da restituire viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale media individuata, purché tale media risulti uguale o superiore al 90 per cento degli apparecchi attivi. Il deposito cauzionale, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è restituito in misura pari alla percentuale risultante dall'applicazione della formula di cui al comma 2.
5. Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario purché regolarmente acquisiti dal sistema di controllo AWP.

## Articolo 2

### Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. Il competente Ufficio della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisiti dalla banca dati gestita dal *partner* tecnologico SOGEI i dati di cui all'articolo 1 provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento, a individuare i livelli di servizio rilevati, dandone conto al concessionario interessato con apposita comunicazione. Con successiva comunicazione il predetto Ufficio indica gli importi effettivamente dovuti.

2. I concessionari possono presentare al competente Ufficio della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo al fine di procedere, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente la percentuale dei livelli di servizio rilevata in relazione alla quale viene calcolato l'importo da restituire. La somma determinata dall'esito della descritta procedura è definitivamente accertata.
3. Il presente decreto è inviato al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti necessari all'imputazione della spesa al capitolo 3921 del bilancio dello Stato per l'esercizio di competenza;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'articolo 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Roma, 12 marzo 2014

Il Vicedirettore dell'Agenzia  
f.to Luigi MAGISTRO